

MISURE E ASSETTI ADEGUATI PER PREVENIRE LA CRISI D'IMPRESA – RIEPILOGO NOVITÀ DEL CODICE DELLA CRISI (CCII)

MISURE E ASSETTI IDONEI/ADEGUATI	
Cosa deve fare l'imprenditore individuale e l'imprenditore che opera in forma collettiva o societaria ai fini della prevenzione della crisi?	
IMPRENDITORE INDIVIDUALE	IMPRESA COLLETTIVA O SOCIETARIA
Adottare « misure idonee »	Adottare un « assetto organizzativo adeguato »
COSA SONO	
Normativa: art. 3 DLgs 14/2019 come modificato dal DLgs 83/2022	
<i>L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte</i>	<i>L'imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'art. 2086 del cod. civ., ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative</i>
<p>Al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore • verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4 — trattasi di: <ul style="list-style-type: none"> - debiti verso fornitori e per retribuzioni - esposizioni nei confronti della banche - segnalazioni dei creditori pubblici qualificati (di cui si relaziona nel seguito del documento) • ricavare le informazioni necessarie per utilizzare la lista di controllo particolareggiata e effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'art. 13, comma 2 – trattasi del test gestito dal sistema delle Camere di Commercio, per il tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia e del Ministero dello Sviluppo Economico (istruzioni nel seguito del documento) 	
DIFFERENZE	
Si deve pertanto ritenere che la maggiore differenza tra « misure » e « assetti » risieda nel fatto che «l' assetto organizzativo » dovrebbe rappresentare un dovere più strutturato rispetto alle « misure idonee », le quali devono essere invece adottate dall'imprenditore individuale	
Norme di comportamento del Collegio Sindacale di società non quotate: norma 3.5 CNDCEC 2020	
<p>Il Collegio Sindacale vigila sull'adeguatezza e sul concreto funzionamento dell'assetto organizzativo della società; per assetto organizzativo si intende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il sistema di funzionigramma e di organigramma e, in particolare, il complesso delle direttive e delle procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato a un appropriato livello di competenza e responsabilità • il complesso procedurale di controllo <p>Un assetto organizzativo è adeguato se presenta una struttura compatibile alle dimensioni della società, nonché alla natura e alle modalità di perseguimento dell'oggetto sociale, nonché alla rilevazione tempestiva degli indizi di crisi e di perdita della continuità aziendale e possa quindi consentire, agli amministratori preposti, una sollecita adozione delle misure più idonee alla sua rilevazione e alla sua composizione</p>	
Entrambi, comunque, non possono mancare di un elemento indefettibile e cioè la pianificazione	

I SEGNALI PREVISTI DALLA NORMATIVA	
<p>BANCHE E DEGLI ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI devono comunicare agli Organi di controllo (se esistenti) ogni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - variazione - revisione - revoche <p>degli affidamenti per i rapporti in essere con l'impresa</p>	<p>L'Organo di controllo dovrà</p> <ul style="list-style-type: none"> - appurare se le predette modifiche dei rapporti bancari possano creare un pregiudizio alla continuità aziendale - che porti ad una crisi dell'impresa - che richieda la presentazione dell'istanza per la composizione negoziata
<p>DEBITI PER RETRIBUZIONI</p> <ul style="list-style-type: none"> - debiti scaduti da almeno 30 giorni - pari a oltre il 50% dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni 	<p>L'Organo di controllo deve</p> <ul style="list-style-type: none"> - segnalare all'organo amministrativo il verificarsi dei presupposti che legittimano il ricorso all'istituto - invitare lo stesso organo amministrativo a riferire entro un congruo termine (non superiore a 30 giorni) circa le iniziative intraprese <p>La mancata o inadeguata risposta dell'organo amministrativo non comporta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'attivazione di alcun procedimento esterno all'impresa - la segnalazione al pubblico ministero circa l'esito negativo del procedimento
<p>DEBITI VERSO FORNITORI</p> <ul style="list-style-type: none"> - debiti scaduti da almeno 90 giorni di ammontare - superiore a quello dei debiti non scaduti 	
<p>ESPOSIZIONI NEI CONFRONTI DELLE BANCHE E DEGLI ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI</p> <ul style="list-style-type: none"> - esposizioni scadute da oltre 60 giorni, oppure - esposizioni che hanno superato il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma, purché rappresentino complessivamente almeno il 5% delle esposizioni 	

I SEGNALI DEI CREDITORI PUBBLICI QUALIFICATI
<p>Da</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agenzia Entrate - Agenzia della Riscossione - Inps - Inail <p>a. a imprenditore b. a Organo di controllo (*)</p> <p>con la precisazione (Agenzia Entrate) che <i>“La segnalazione è effettuata per consentire di intercettare precocemente segnali di squilibrio economico/finanziario che potrebbero determinare una situazione di crisi dell'impresae, se ricorrono i presupposti per richiedere l'attivazione della procedura di composizione negoziata....”</i></p> <p>L'Organo di controllo (*) ha poi l'obbligo di formalizzare all'imprenditore la richiesta di adempiere (domanda composizione negoziata) entro 30 giorni</p> <p>(*) Attenzione: la comunicazione dei creditori pubblici e l'obbligo di comunicazione all'imprenditore sono rivolti solo all'Organo di controllo (collegio sindacale, sindaco unico), quindi sono esclusi i Revisori (in precedenza la segnalazione veniva prevista a cura sia dell'Organo di controllo che del Revisore)</p>

<p><u>Agenzia Entrate</u> Debito scaduto e non versato per IVA</p> <ul style="list-style-type: none"> - superiore a euro 5.000 	<ul style="list-style-type: none"> - Il debito deve risultare dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche relative al primo trimestre dell'anno 2022 - <i>Le comunicazioni devono essere inviate entro 60 giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni periodiche (art. 21-bis DL 31.05.2021, n.78)</i>
<p><u>Agenzia Entrate Riscossione</u> Debito scaduto da oltre 90 giorni</p> <ul style="list-style-type: none"> - autodichiarato, oppure - definitivamente accertato <p>superiore a:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. imprese individuali euro 100.000 b. società di persone euro 200.000 c. altre società euro 500.000 	<ul style="list-style-type: none"> - Il debito è riferito ai carichi affidati all'agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2022 - <i>Le comunicazioni devono essere inviate entro 60 giorni decorrenti dal verificarsi del superamento degli importi previsti</i>
<p><u>INPS</u> Ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi per un ammontare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - superiore al 30% di quelli dovuti nell'anno precedente, e - superiore a euro 15.000 in presenza di lavoratori - superiore a euro 5.000 senza lavoratori 	<ul style="list-style-type: none"> - Il debito deve essere accertato a decorrere dal 15 luglio 2022 - <i>Le comunicazioni devono essere inviate entro 60 giorni decorrenti dal verificarsi del superamento degli importi previsti</i>
<p><u>INAIL</u> Ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi per un ammontare superiore a euro 5.000</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Il debito deve essere accertato a decorrere dal 15 luglio 2022

<p>IL <u>TEST</u> GESTITO DAL SISTEMA DELLE CAMERE DI COMMERCIO</p>
<p>Dal Sito Unioncamere:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il presente test è volto a consentire una valutazione preliminare della complessità del risanamento attraverso il rapporto tra: <ul style="list-style-type: none"> - l'entità del debito che deve essere ristrutturato, e - quella dei flussi finanziari liberi che possono essere posti annualmente al suo servizio; In particolare, per svolgere un test preliminare di ragionevole perseguibilità del risanamento, senza ancora disporre di un piano d'impresa, ci si può limitare ad esaminare: <ul style="list-style-type: none"> - l'indebitamento ed i dati dell'andamento economico attuale, - depurando quest'ultimo da eventi non ricorrenti (ad esempio, effetti del <i>lockdown</i>, contributi straordinari conseguiti, perdite non ricorrenti, ecc.)

Il test **non deve essere considerato** alla stregua degli indici della crisi, ma è utile a rendere evidente il grado di difficoltà che l'imprenditore dovrà affrontare e quanto il risanamento dipenderà dalla capacità di adottare iniziative in discontinuità e dalla intensità delle stesse;

il test si fonda principalmente sui dati di flusso a regime che, secondo la migliore valutazione dell'imprenditore, possono corrispondere a quelli correnti o derivare dall'esito delle iniziative industriali in corso di attuazione o che l'imprenditore intende adottare

2. L'entità del debito (*) che deve essere ristrutturato è pari a

L'entità del debito che deve essere ristrutturato		
debito scaduto	1,00 €	+
(di cui relativo ad iscrizioni a ruolo) – valore non utilizzato nel computo del TOTALE A	1,00 €	
debito riscadenziato o oggetto di moratorie	1,00 €	+
linee di credito bancarie utilizzate delle quali non ci si attende il rinnovo	1,00 €	+
rate di mutui e finanziamenti in scadenza nei successivi 2 anni <i>(per le cooperative si tiene conto della probabile richiesta di rimborso del prestito sociale secondo le evidenze storiche non precedenti a tre anni)</i>	1,00 €	+
investimenti relativi alle iniziative industriali che si intendono adottare	1,00 €	+
ammontare delle risorse ritraibili dalla dismissione di cespiti (immobili, partecipazioni, impianti e macchinario) o rami di azienda compatibili con il fabbisogno industriale	1,00 €	-
nuovi conferimenti e finanziamenti, anche postergati, previsti	1,00 €	-
stima dell'eventuale margine operativo netto negativo nel primo anno, comprensivo dei componenti non ricorrenti	-1,00 €	-
TOTALE A	4,00 €	

Tale debito (*), nel caso in cui si ritenga ragionevole ottenere uno stralcio di parte di esso, può essere figurativamente ridotto, ai soli fini della conduzione del test, dell'ammontare di tale stralcio

3. I flussi annui al servizio del debito che la gestione dell'impresa è mediamente in grado di generare a regime (*,*) prescindendo dalle eventuali iniziative industriali, sono pari a

I flussi annui al servizio del debito		
stima del Margine Operativo Lordo prospettico normalizzato annuo, prima delle componenti non ricorrenti, a regime	1,00 €	
investimenti di mantenimento annui a regime	1,00 €	-
imposte sul reddito annue che dovranno essere assolte	1,00 €	-
TOTALE A	1,00 €	

Il prospetto reca una struttura semplificata di calcolo del Free Cash Flow From Operations a regime; per le cooperative i flussi per rimborso del prestito sociale sono determinati secondo una ragionevole stima basata sulle evidenze storiche delle movimentazioni del prestito

4. Se l'impresa è

- **prospettivamente in equilibrio economico** e cioè presenta, a decorrere almeno dal secondo anno, flussi annui di cui a **[B]**, superiori a zero e destinati a replicarsi nel tempo, il grado di difficoltà del risanamento è determinato dal risultato del rapporto tra
 - debito che deve essere ristrutturato **[A]**
 - e l'ammontare annuo dei flussi al servizio del debito **[B]**

Il risultato del rapporto fornisce una prima indicazione di massima

- del numero degli anni per estinguere la posizione debitoria
- del volume delle esposizioni debitorie che necessitano di ristrutturazione
- dell'entità degli eventuali stralci del debito o conversione in equity

5. In particolare

- un rapporto **non superiore all'unità** è indice di difficoltà contenute

le difficoltà crescono al crescere del rapporto, ma restano contenute fino ad un certo livello, che, in assenza di particolari specificità (*), può collocarsi attorno a 2; in tal caso, l'andamento corrente dell'impresa può essere sufficiente ad individuare il percorso di risanamento (vai al **punto 6** della presente Sezione)

() Ad esempio, la concentrazione del debito in capo a pochi creditori che rende più efficaci gli eventuali accordi o, dalla parte opposta, l'esigenza di rilevanti investimenti straordinari*

- quando il rapporto **supera un certo livello**, che, in assenza di particolari specificità (*), può collocarsi attorno a **3**, il risanamento dipende dall'efficacia e dall'esito delle iniziative industriali che si intendono adottare; in tal caso **proseguì al punto 7** della presente Sezione

() Ad esempio, la concentrazione del debito in capo a pochi creditori che rende più efficaci gli eventuali accordi o, dalla parte opposta, l'esigenza di rilevanti investimenti straordinari*

- **superato un ulteriore livello**, che, in assenza di particolari specificità, può **collocarsi a 5-6**, la presenza di un margine operativo lordo positivo non è sufficiente a consentire il risanamento dell'impresa e può rendersi necessaria la cessione dell'azienda; in tal caso **proseguì al punto 8** della presente Sezione

- se, invece, l'impresa si presenta **in disequilibrio economico a regime**, si rendono necessarie iniziative in discontinuità rispetto alla normale conduzione dell'impresa (ad esempio, interventi sui processi produttivi, modifiche del modello di business, cessioni o cessazione di rami di azienda, aggregazioni con altre imprese).; in tal caso **proseguì al punto 7** ed al **punto 8** della presente Sezione

6. Se i **flussi al servizio del debito generati dalla gestione sono sufficienti** a consentirne la sostenibilità, la formulazione delle proposte ai creditori può essere effettuata sulla sola base dell'andamento corrente e la redazione del piano d'impresa assume minore rilevanza

7. Nel caso in cui il **risanamento dipenda dall'efficacia e dall'esito delle iniziative industriali** assume precipua rilevanza il piano d'impresa per il quale nella *check-list* di cui alla **Sezione II** sono state recepite le migliori pratiche di redazione dei piani, ferma la necessità che l'esperto, nell'esaminare il piano, tenga sempre conto di tutte le variabili che vi incidono

8. Se **la continuità aziendale può essere perseguita solo in via indiretta**, occorre stimare le risorse realizzabili attraverso la cessione dell'azienda o di rami di essa e compararle con il debito che deve essere servito per comprendere la praticabilità del risanamento.

MISURE IDONEE			
CHECK-LIST <i>Decreto ministero della Giustizia 28.09.2021 Sezione II</i>	SÌ	NO	Se "NO"
L'impresa dispone delle risorse chiave (umane e tecniche) per la conduzione dell'attività?			L'impresa individua il modo per procurarsele
L'impresa ha predisposto un monitoraggio continuativo dell'andamento aziendale?			L'impresa deve quanto meno avere attivato il confronto con i dati di andamento del precedente esercizio, in termini di ricavi, portafogli ordini, costi e posizione finanziaria netta
L'impresa è in grado di stimare l'andamento gestionale anche ricorrendo a indicatori chiave gestionali?			L'impresa individua gli indicatori di produttività coerenti con il proprio modello di business ed il proprio settore di attività, e raccoglie le ulteriori informazioni per la valutazione dell'andamento tendenziale
L'impresa dispone di un piano di tesoreria a 6 mesi? (a cura dell'imprenditore)			L'impresa predisporre un prospetto delle stime delle entrate e delle uscite finanziarie almeno a 13 settimane, il cui scostamento con l'andamento corrente dovrà essere valutato a consuntivo.
L'impresa dispone di una situazione contabile recante le rettifiche di competenza e gli assestamenti di chiusura, nel rispetto del principio contabile Oic 30, quanto più possibile aggiornata e comunque non anteriore di oltre 120 giorni? (a cura dell'imprenditore)			L'imprenditore deve redigerla quale presupposto necessario per la predisposizione del piano. La situazione contabile dovrà essere aggiornata all'occorrenza nel corso delle trattative anche per accertare le cause di eventuali scostamenti rispetto alle attese
Il valore contabile dei cespiti non è superiore al maggiore tra il valore recuperabile e quelli di mercato?			Occorre quanto meno appostare con prudenza adeguati fondi rischi e fondi per l'adeguamento delle attività e delle passività
È disponibile un prospetto recante l'anzianità dei crediti commerciali e le cause del ritardo di incasso tale da consentire una valutazione oggettiva dei rischi di perdite sui crediti e una stima prudente dei tempi di incasso?			È opportuno che i crediti commerciali siano suddivisi in relazione alla loro anzianità. Per gli scaduti che superano la fisiologia (tempi ordinari di pagamento, pur oltre la scadenza contrattuale, che caratterizzano il settore) occorre che la stima del momento dell'incasso sia particolarmente prudente
È disponibile un prospetto recante le rimanenze di magazzino con i tempi di movimentazione che consenta di individuare le giacenze oggetto di lenta rotazione?			È opportuno che l'imprenditore isoli le giacenze di magazzino a lenta rotazione per consentire una stima corretta degli approvvigionamenti necessari
I debiti risultanti dalla contabilità sono riconciliati con quanto risultante dal certificato unico dei debiti tributari, dalla situazione debitoria complessiva dell'Agente della Riscossione, dal certificato dei debiti			È necessario individuare le cause delle differenze significative

Si è tenuto adeguatamente conto dei rischi di passività potenziali, anche derivanti dalle garanzie concesse?			anche con l'aiuto dei professionisti che assistono l'impresa, occorre stimare entità e momento del pagamento di eventuali passività potenziali
Sono disponibili informazioni sull'andamento corrente in termini di ricavi, portafoglio ordini, costi e flussi finanziari? È disponibile un confronto con lo stesso periodo del precedente esercizio?			
INDICATORI FINANZIARI	SI	NO	NOTE
Situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo			
Situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo			
Situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo			
Prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine			
Indizi di cessazione del sostegno finanziario da parte dei creditori			
Bilanci storici o prospettici che mostrano flussi di cassa negativi			
Principali indici economico-finanziari negativi			
Consistenti perdite operative significative perdite di valore delle attività utilizzate per generare i flussi di cassa			
Difficoltà nel pagamento di dividendi arretrati o discontinuità nella distribuzione di dividendi			
Incapacità di pagare i debiti alla scadenza			
Incapacità di rispettare le clausole contrattuali dei prestiti			
Cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori, dalla condizione «a credito» alla condizione «pagamento alla consegna»			
Incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari			
INDICATORI GESTIONALI	SI	NO	NOTE
Intenzione della direzione di liquidare l'impresa o di cessare le attività			

Perdita di membri della direzione con responsabilità strategiche senza una loro sostituzione			
Perdita di mercati fondamentali, di clienti chiave, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;			
Difficoltà con il personale			
Scarsità nell'approvvigionamento di forniture impor- tanti			
Comparsa di concorrenti di grande successo			
ALTRI INDICATORI	SI	NO	NOTE
Capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità del capitale ad altre norme di legge, come i requisiti di solvibilità o liquidità per gli istituti finanziari			
Procedimenti legali o regolamentari in corso che, in caso di soccombenza, possono comportare richiestedi			
Risarcimento cui l'impresa probabilmente non è in grado di far fronte			
Modiche di leggi o regolamenti o delle politiche governative che si presume possano influenzare negativamente l'impresa			
Eventi catastrofici contro i quali non è stata stipulata una polizza assicurativa, ovvero			
Contro i quali è stata stipulata una polizza assicurativa con massimali insufficienti			